

di **Elisa Scotti**

pubblicato il 19/05/2026

One Health oltre l'antropocentrismo. Nuove tecnologie, ecodiritto e nuovo umanesimo.

1. Introduzione

Negli ultimi anni l'espressione *One Health* è entrata con sempre maggiore frequenza nel lessico delle organizzazioni internazionali, delle politiche pubbliche e, progressivamente, anche del dibattito giuridico¹. Dietro questa formula apparentemente lineare – una sola salute – si cela in realtà un radicale cambiamento di prospettiva, che ambisce a ricomporre la frattura, tradizionalmente coltivata, tra salute umana, salute animale e salute dell'ambiente, assumendole come dimensioni di un unico sistema. In questa chiave, One Health si inserisce nel più ampio tentativo di ripensare la condizione umana all'interno della crisi ecologica globale, segnando un passaggio da un'idea di salute come mera protezione dell'individuo a una concezione sistemica, intrinsecamente relazionale. La strategia si presenta pertanto, nelle sue aspirazioni, come globale, complessa e interdisciplinare, volta a promuovere un approccio integrato non solo fra settori e saperi ma anche tra livelli di governo e di amministrazione².

Il percorso che conduce alla centralità della prospettiva One Health, il cui avvio può convenzionalmente datarsi con i Principi di Manhattan elaborati nel 2004 dalla Wildlife Conservation Society³, non nasce nel vuoto⁴. Esso si innesta in una stagione segnata da una crisi ecosistemica profonda, da una perdita di biodiversità sempre più accelerata e dall'emergere – o riemergere – di patologie che mettono in discussione tanto la tenuta dei sistemi sanitari quanto le categorie giuridiche con cui abbiamo sinora pensato il rapporto uomo-natura⁵. Zoonosi, pandemie, eventi meteorologici estremi, inquinamenti diffusi e resistenze antimicrobiche non costituiscono fenomeni isolati, ma si dispongono lungo una trama di

¹ F. Aperio Bella (a cura di), *One health: la tutela della salute oltre i confini nazionali e disciplinari. Per un approccio olistico alla salute umana, animale e ambientale*, Napoli, 2024; G. Antonelli, F. Penna, E. Chaturvedi, A. Cilento (a cura di), *Planetary Health – Laws, Policies and Science on the “One Health” Approach*, Springer, Berlino, 2025.

² FAO, UNEP, WHO, WOA, *One Health Joint Plan of Action (2022–2026). Working together for the health of humans, animals, plants and the environment*, Rome, 2022.

³ Wildlife Conservation Society, *'One World, One Health: Building Interdisciplinary Bridges to Health in a Globalized World (The Manhattan Principles)'* (Conference, Rockefeller University, New York, 29 September 2004), <https://oneworldonehealth.wcs.org> (ult. accesso 15 May 2026).

⁴ Per un inquadramento del percorso evolutivo di One Health che, dalle prime origini, agli studi del XIX secolo sino alla stagione ambientalista degli anni Settanta del Novecento, si sviluppa attraverso nozioni come EcoHealth, Planetary Health, Global Health, One Welfare e One Health, v. S. Savić, A. M. Kennedy, H. Keune, T. Jaenisch, G. Penn, B. Häslér, M. Simões, M. K. Gislason, C. Pettan-Brewer, *Introduction and Evolution of One Health, Ecohealth and Planetary Health*, in B. Häslér, A. Tvarijonaviciute, S. Savić (a cura di) *Principles of One Health for a better planet*, CABI, Glasgow, 2025.

⁵ P.J. Crutzen, *Geology of Mankind*, in *Nature*, 2002, 23; Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), *Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services*, 2019.

interferenze reciproche tra attività antropiche, degrading ambientali e condizioni di salute⁶. Questa trama, lungi dall'esaurirsi in un elenco di rischi, sollecita una revisione dei presupposti del diritto ambientale e sanitario e contribuisce a fondare l'istanza di un diritto ecologicamente orientato, capace di assumere come proprio oggetto i sistemi socio-ecologici nella loro unitarietà⁷. Si tratta di un paradigma complesso che potrebbe divenire plausibile grazie alla potenzialità offerte dalle tecnologie digitali – dalla raccolta e integrazione di grandi moli di dati sanitari, veterinari e ambientali alla sorveglianza epidemiologica supportata da strumenti di analisi algoritmica –, che possono consentire una lettura unificata dei rischi e dei determinanti della salute nei diversi comparti.

Diviene così centrale il ruolo delle infrastrutture digitali – sistemi di sorveglianza integrata, piattaforme interoperabili, strumenti di intelligenza artificiale per l'allerta precoce – come “tessuto connettivo” dell'approccio One Health⁸, ponendo al giurista nuove questioni non solo in termini di governance dei dati, responsabilità e garanzie ma anche di *ratio* fondante del sistema⁹.

L'approssimarsi della svolta tecnologica della strategia, che diviene *Digital One Health*¹⁰, con la connessa esigenza di orientare i sistemi digitali sin dalla loro edificazione, rende ancora più urgente interrogarsi sulle sue basi etiche e concettuali e sui principi giuridici che devono informarla¹¹. E chiede innanzitutto di affrontare la questione di fondo se tali basi restino ancorate ad una logica antropocentrica¹² – in cui l'ambiente e gli animali sono considerati principalmente come fattori di rischio o di protezione per la salute umana – oppure se non si intravedano i germi di un diverso approccio, più attento alla complessità dei sistemi naturali¹³.

La presente riflessione si colloca in questo spazio problematico. Muove dalla progressiva emersione del nesso tra salute umana e ambiente nelle politiche globali e dagli estremi dell'antropocentrismo e dell'ecocentrismo per esaminare in che misura la strategia One Health ne rifletta le tensioni interne. L'interrogativo di fondo è se One Health debba essere letta come ulteriore declinazione di un sistema che continua a porre la natura al servizio dell'uomo, oppure

⁶ WHO, *Global strategy on antimicrobial resistance*, 2015; UNEA, *Towards a pollution-free planet*, 2017.

⁷ M. Monteduro, *Per una “nuova alleanza” tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le “aree naturali protette”*, in *GiustAmm.it*, 2014, 6, 1 ss.,

⁸ Sul rapporto tra ambiente e transizione digitale sia consentito il rinvio a F. Di Porto – E. Scotti, *La trasformazione digitale*, in E. Bani, F. Di Porto, G. Luchena, E. Scotti, *Lezioni di diritto dell'economia*, Torino, 2023, 296.

⁹ F. Bassan, *Digital Platforms and global law*, 2021, Cheltenham, Edward Elgar; L. Torchia, *Lo Stato digitale. Una introduzione*, Bologna 2023; G. Montedoro, *Meditazioni sul rapporto tra diritto e forza*, Bari, 2025; F. Costantino, M.L. Maddalena, *La Pubblica amministrazione digitale* in Alb. Romano, *Diritto amministrativo*, Torino, 2025, 315.

¹⁰ J. Carys et al., *A Digital One Health framework to integrate data for public health decision-making*, in *International Journal of Infectious Diseases One Health*, 2023, 1.

¹¹ Per una prima riflessione sia consentito il rinvio a E. Scotti, *One Health: per un'integrazione tra salute umana e ambientale*, in F. Aperio Bella (a cura di), *One health: la tutela della salute oltre i confini nazionali e disciplinari*. cit.

¹² A. Kamenshchikova et al., *Anthropocentric Framings of One Health: an analysis of international antimicrobial resistance policy documents*, in *Critical Public Health*, 2021, 306.

¹³ The Lancet, *One Health: a call for ecological equity*, in *The Lancet*, 2023, 169.

se possa contribuire all'elaborazione di un nuovo umanesimo ecologico – e della relativa architettura giuridica -, capace di riconoscere, oltre le derive ecocentriche, l'essere umano come parte – e non dominus – di un sistema socio-ecologico complesso e adattativo¹⁴. In questi termini One Health diviene uno dei luoghi in cui si misura la tenuta dell'ambientalismo classico e delle sue tensioni verso un diverso assetto assiologico del rapporto uomo-natura.

2. Antropocentrismo, ecocentrismo e crisi del paradigma ambientale

Il concetto di One Health, vale a dire l'idea di una sola salute inclusiva della dimensione umana, animale e ambientale, nella sua interrelazione di interessi diversi, tradizionalmente afferenti a fini e quadri valoriali diversi, si innesta su un dibattito più ampio che riguarda il baricentro stesso del diritto dell'ambiente¹⁵. Dal quale solo possono emergere le direttive di equilibrio tra le diverse prospettive della salute al fine di bilanciare, nella dialettica operativa, i tre diversi pilastri.

Emerge un simile interrogativo in alcuni studi dedicati alla strategia One Health¹⁶ e in taluni casi giurisprudenziali¹⁷, e si giustifica a fronte di una diffusa tendenza a promuovere un cambio di paradigma del diritto ambientale in relazione proprio al rapporto uomo-natura. Riaffiorano in questi ambiti tendenze che, con varie declinazioni, incluse quelle più radicalmente ecocentriche, tentano di definire limiti assoluti a protezione della natura, imperativi ecologici, anche in funzione di preservazione della specie umana¹⁸.

E' questo un percorso in grado di investire, sul piano giuridico, la centralità della persona umana, che ha rappresentato una costante del costituzionalismo e dell'ambientalismo di matrice occidentale? E' noto che l'ambiente è stato posto al centro della cooperazione tra Stati in quanto presupposto per la pace e la giustizia tra i popoli e per una vita umana sana e dignitosa¹⁹. La Dichiarazione di Stoccolma, pietra miliare dell'ambientalismo moderno, si apre con l'affermazione di un “*diritto fondamentale [...] a condizioni di vita adeguate in un ambiente di qualità tale da permettere una vita di dignità e benessere*” e con il richiamo a responsabilità di cura e custodia anche nei confronti delle generazioni future²⁰.

Il nesso tra ambiente e salute e la sua rilevanza in termini di diritto ad un ambiente sano come diritto umano fondamentale appartiene dunque alla genesi della tutela giuridica dell'ambiente. Non a caso esso è riconosciuto oggi, nel quadro del *green constitutionalism*, dalle Nazioni

¹⁴ R.G. Wallace et al., *The dawn of structural one health: a new science tracking disease emergence along circuits of capital*, in *Social Science & Medicine*, 2015, 68.

¹⁵ K. Bosselmann, *The principle of sustainability: transforming law and governance*, Routledge, Abingdon/New York, 2017 (II ed.).

¹⁶ A. Kamenshchikova et al., *Anthropocentric Framings of One Health*, cit.

¹⁷ Si v. la giurisprudenza citata alla nota 59.

¹⁸ Per la nota teoria dei limiti planetari v. J. Rockström, W. Steffen, K. Noone, et al. *A safe operating space for humanity*, in *Nature*, 2009, 461, 472.

¹⁹ UN Conference on the Human Environment, Stockholm Declaration 1972.

²⁰ A. Boyle, *Human Rights and the Environment: Where Next?* in *European Journal of International Law*, 2012, 613; M. A. Tigre et al., *Environmental Protection and Human Rights in the Pandemic*, in *Legal policy and pandemics*, 2021, 317.

Unite²¹, dalle Corti sovranazionali²² e dalle costituzioni di oltre l'ottanta per cento degli Stati mondiali, con previsioni di tutela esplicite o ricavate in via interpretativa dai diritti alla vita, alla dignità e alla salute²³.

Anche l'esperienza italiana si iscrive in questo percorso. In assenza di una previsione costituzionale espressa, la giurisprudenza ha derivato il diritto ad un ambiente salubre muovendo dalla centralità della persona e dal diritto alla vita e alla salute di cui all'art. 32 Cost., radicando così sul piano costituzionale il nesso tra tutela della salute umana e tutela dell'ambiente²⁴. La riforma degli artt. 9 e 41 Cost., operata con legge costituzionale n. 1 del 2022, ha poi riconosciuto la protezione dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi come interesse pubblico oggettivo e diffuso, senza tuttavia superare il principio personalista che lega la tutela ambientale alla persona (anche nella proiezione delle future generazioni) e che costituisce il fulcro del nostro ordinamento costituzionale²⁵.

Tuttavia, nonostante il diffuso riconoscimento della dipendenza dei diritti umani fondamentali dal più ampio equilibrio ecosistemico e l'ampio strumentario giuridico di cui dispongono – e che oggi si manifesta soprattutto nel contenzioso climatico – la tutela dell'ambiente è rimasta largamente ineffettiva, conducendo alla odierna crisi ecologica²⁶. Il diritto ambientale, fondato su un'idea ambigua di sviluppo sostenibile, si è così dimostrato più incline a bilanciare che a limitare²⁷, incapace di assolvere alla funzione di freno rispetto all'insostenibile sfruttamento delle risorse naturali.

Da tempo la letteratura scientifica mette in relazione l'aumento di determinate patologie con la crisi ecologica e con i cambiamenti climatici, segnalando come il degrado degli ecosistemi non

²¹ Si v. la Risoluzione 48/13 del 2021, adottata dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (HRC); J. H. Knox, *Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment*, UN Doc A/HRC/37/59, 24 January 2018.

²² C. Feliziani, *Il diritto fondamentale all'ambiente salubre nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte Edu in materia di rifiuti. Analisi di due approcci differenti* in *Riv. it. dir. pubb. com.*, 2012, 999 ss.

²³ United Nations, *Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment*, UN Doc A/75/161, 15 July 2020.

²⁴ Cass., S.U., 29 ottobre 1979, n. 5172, in *Giust. civ.*, 1980, I, 1893; G. Morbidelli, *Il regime amministrativo speciale dell'ambiente*, in *Scritti in onore di Alberto Predieri*, II, Milano, 1121 ss..

²⁵ Sull'art. 9 Cost. riformato v. con particolare riferimento a *One Health*, M.A. Sandulli, *Introduzione: riflessioni sull'approccio One Health alla luce delle recenti modifiche al dettato costituzionale*, in F. Aperio Bella (a cura di), *One health: la tutela della salute oltre i confini nazionali e disciplinari. Per un approccio olistico alla salute umana, animale e ambientale*, cit., 21 ss.; F. Fracchia, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in "negativo"*, in *Il diritto dell'economia*, 2022, 15 ss.; R. Bifulco, *Ambiente e cambiamento climatico nella costituzione italiana*, in *Rivista AIC*, 2023, 132. F. De Leonardis, *La riforma "bilancio" dell'art. 9 Cost. e la riforma "programma" dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura*, in *ApertaContrada*, 2022.

²⁶ K. Bosselmann, *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*, cit.; P. Sands, J. Peel, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge University Press, 2018 (II ed.); J. Rockström et al., *A Safe Operating Space for Humanity*, cit.; W. Steffen et al., *Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing Planet*. *Science*, 2015, 347.

²⁷ K. Bosselmann, *The Principle of Sustainability*, cit.; H. E. Daly, *Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development*, Beacon Press, 1996.

sia solo un problema “ambientale”, ma si traduca in un moltiplicarsi di rischi sanitari per le popolazioni umane.

In questa cornice, l’era odierna è stata autorevolmente definita “era pandemica”, per sottolineare come la prossima pandemia sia, per così dire, “qui e ora”, cioè inscritta nelle dinamiche strutturali del nostro modello di sviluppo e di uso del territorio²⁸. Il nesso tra degrado ambientale e salute non riguarda peraltro solo le zoonosi e le grandi pandemie: eventi meteorologici estremi connessi al cambiamento climatico (alluvioni, ondate di calore, uragani) accrescono il rischio di epidemie e di crisi sanitarie complesse; allo stesso tempo, l’inquinamento atmosferico, idrico e del suolo contribuisce all’aumento di patologie cardiovascolari, respiratorie e tumorali. La perdita di specie selvatiche e la riduzione della loro diversità genetica, combinata con pratiche di allevamento intensivo ad elevato impiego di antibiotici, alimenta la diffusione di batteri resistenti, i “superbatteri”, che mettono in discussione la stessa efficacia della medicina umana basata sugli antibiotici. È dunque sempre più evidente una trama di reciproche interferenze tra attività antropiche, degrado degli ecosistemi e insorgenza o aggravamento di malattie, lungo un continuum che abbraccia salute umana, salute animale e salute ambientale.

3. Dal nuovo umanesimo all’ecologia profonda: diritti, natura e soggettività

Le reazioni a questa intrinseca debolezza del diritto ambientale, cui qui si farà un rapido accenno, sono molteplici e, talvolta, divergenti²⁹.

Una prima linea di risposta è quella che, nel quadro del rifiuto dell’antropocentrismo inteso come dominio incondizionato dell’uomo sulla natura, e in coerenza con i valori del costituzionalismo personalista e *green*, riafferma la centralità della difesa dell’ambiente secondo diverse chiavi di lettura, che muovono ora dalla logica dei diritti fondamentali e dal valore assoluto della vita umana, individuale e sociale³⁰, ora dall’*oikophilia*³¹ – l’amore per i luoghi e le comunità -³², ora dall’etica dei doveri³³ e della solidarietà, anche verso le generazioni future³⁴. Si tratta di visioni diversamente convergenti verso un nuovo umanesimo ecologico che riconosce la dignità e la centralità morale della persona, nel quadro di relazioni di

²⁸ N. Robinson, *The next pandemic is here*, in *The environmental forum*, 2020, ss. 30

²⁹ N. de Sadeleer, *Environmental Principles: From Political Slogans to Legal Rules*, Oxford University Press 2012 (II ed.); E. Louka, *International Environmental Law: Fairness, Effectiveness, and World Order*, Cambridge University Press 2006.

³⁰ A. Sen, *Elements of a theory of human rights*, in *Philosophy and Public Affairs*, 2004, 32, 315.

³¹ Papa Francesco, *Lettera enciclica Laudato si’ sulla cura della casa comune*, Roma, 24 maggio 2015.

³² R. Scruton, *Green Philosophy. How to Think Seriously About the Planet. The Case for an Environmental Conservatism*, New York Oxford University Press, 2012.

³³ H. Jonas, *Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica*, Torino, 2002 (*Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die*, Frankfurt a. M., 1979); J. Passmore, *La nostra responsabilità per la natura*, Milano, 1986 (*Man’s Responsibility for Nature*, London, 1974)

³⁴ F. Fracchia, *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana*, Napoli, 2010, ove un ampio quadro.

interdipendenza ecologica, facendo della cura dei sistemi naturali una condizione di possibilità dei diritti e delle libertà umane.

Sul piano giuridico, il rifiuto di un potere illimitato di asservimento della natura ai bisogni dell'uomo conduce all'auspicio un diritto ambientale effettivo. Si afferma così l'esigenza di un nuovo *design* del diritto ambientale capace di incorporare in modo più diretto le risultanze delle scienze ecologiche³⁵ e l'etica dei doveri. L'idea, sullo sfondo, è di un ecodiritto per lo più depoliticizzato, guidato da principi legati all'idea della *rule of law for nature*, con base tecnico-scientifica rafforzata e aree di indisponibilità e limiti assoluti in settori ad elevato rischio di catastrofe ambientale e di annientamento della specie umana³⁶.

Parallelamente, si sviluppano approcci filosofici e giuridici che mettono in discussione le stesse premesse personalistiche del diritto ambientale. Nelle sue versioni più radicali, la reazione allo scempio delle risorse naturali conduce al rifiuto non solo dell'antropocentrismo, ma anche della matrice umanistica, alimentando quella che viene definita la "marginalizzazione antropologica"³⁷. A questa linea si ricollega un'etica dell'ambiente ispirata alla cosiddetta ecologia profonda, che ricolloca l'uomo nel contesto ecosistemico in posizione paritetica e afferma la necessità di sottomettere la vita umana ai cicli della natura, sino a mettere in discussione la legittimità dell'azione umana oltre i limiti della pura animalità³⁸.

Si arriva così alla contrapposizione tra visioni antropocentriche (e, in prospettiva, tecnocentriche), umanistiche di stampo ecologico, ed ecocentriche³⁹. Queste ultime muovono dalla condanna dell'approccio umanocentrico e dei disvalori che esso ha storicamente prodotto, talora giungendo a stigmatizzare tanto il paradigma dei diritti umani fondamentali quanto la proiezione verso le generazioni future – considerata anch'essa una declinazione dell'antropocentrismo – fino a criticare quella che è stata definita "*la stupida devozione del mondo occidentale per il politicamente corretto, i diritti umani e la sacralità della vita umana*" e ad auspicare scenari di riduzione demografica⁴⁰.

³⁵ K. Bosselmann, *The Principle of Sustainability*, cit.

³⁶ Per un inquadramento, M. Monteduro, *Per una "nuova alleanza" tra diritto ed ecologia*, cit.

³⁷ A. Naess, *The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement*, in *Inquiry*, 1973, 95; J. Lovelock, *Gaia – A New Look at Life on Earth*, Oxford University Press, 1979; G. Sessions, B. Devall, *Deep Ecology: Living as if Nature Mattered*, Gibbs Smith, 1985.

³⁸ A. Naess, *The Shallow and the Deep*, cit.; per le radici di questa visione, A. Leopold, *Almanacco di una contea di sabbia*, Prato, 2019 (*A Sand County Almanac*, Oxford University press, 1948); tra le più radicali interpretazioni di questa lettura v. J. Baird Callicott, *In Defense of the Land Ethic: Essays in Environmental Philosophy*, State University of New York Press, 1989.

³⁹ R. Eckersley, *Environmentalism and Political Theory: Toward an Ecocentric Approach*, SUNY Press, 1992.

⁴⁰ A. Peratoner, *Quale antropocentrismo? Ripensare la persona umana in relazione all'ambiente*, in *La differenza umana. Riduzionismo e antiumanesimo*, Brescia, 2009; per una lettura critica di simili percorsi, J. Habermas, *Il futuro della natura umana*, Bari, 2002 (*Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?*, Frankfurt am Main, 2001); L. Ferry, *Le nouvel ordre écologique. L'arbre, l'animal et l'homme*, Grasset 1992.

In questo contesto, ma non necessariamente in senso anti-umanistico, prende corpo la proposta, sempre più diffusa, di dare voce alla natura, riconoscendole diritti legali⁴¹. È questa una delle nuove frontiere del diritto ambientale, che annovera casi significativi: l'Ecuador è stato il primo Stato a riconoscere, nel 2008, alla natura – o Pacha Mama – un diritto costituzionale al mantenimento e alla rigenerazione dei propri cicli vitali, strutture, funzioni e processi evolutivi; la Bolivia, nel 2009, ha attribuito alle risorse naturali un diritto alla rigenerazione, alla vita e alla diversità; la Nuova Zelanda ha riconosciuto al fiume Whanganui e al Monte Taranaki, sacri al popolo Maori, lo status di “persona giuridica”⁴².

Il trend è anche giurisprudenziale. Così ad esempio, in India, i fiumi Gange e Yamuna sono stati qualificati come “*entità viventi con lo statuto di persone morali*”⁴³; in Colombia, la Corte costituzionale ha riconosciuto il bacino del fiume Atrato come “*soggetto di diritto*”, imponendo allo Stato di proteggere l'habitat naturale, cessare le attività minerarie inquinanti, bonificare il territorio e indennizzare le comunità indigene per i danni subiti⁴⁴. In Spagna, con la legge 19/2022 del 30 settembre, la laguna del Mar Menor e il suo bacino sono stati riconosciuti come entità giuridica dotata di diritti propri – tra cui quelli alla protezione, conservazione, mantenimento e, se del caso, ripristino dell'ecosistema – e rappresentata da appositi organi, con la previsione di una *actio popularis* che legittima chiunque ad agire in giudizio in difesa dei suoi diritti. La sentenza n. 142/2024 del Tribunal Constitucional ha confermato la costituzionalità di tale disciplina, ammettendo che la laguna possa essere titolare di diritti funzionali alla tutela ambientale, pur collocando questo riconoscimento entro un quadro ancora prevalentemente antropocentrico.

Si tratta di esperienze che, se per un verso testimoniano il tentativo di spingersi oltre il paradigma antropocentrico, sperimentando forme giuridiche che danno autonoma rilevanza giuridica agli ecosistemi⁴⁵ per altro verso possono ricondursi ad un umanesimo ecologico che tenga insieme dignità della persona, limiti naturali e responsabilità verso l'ambiente evitando la riproposizione, in nuovi scenari conflittuali, della contrapposizione uomo-natura.

⁴¹ C.D. Stone, *Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects*, in *Southern California Law Review*, 1972, 45, 450; v. per una proposta in ambito UE, M. Carducci et al., *Towards an EU Charter of the Fundamental Rights of Nature*, *European Economic and Social Committee*, 2019.

⁴² S.J. Turner, et al. (a cura di). *Environmental Rights: The Development of Standards*. Cambridge University Press, 2019.

⁴³ Corte Constitucional de Colombia, Sent. T-622/16, 10 novembre 2016, <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16> (ultimo accesso 15 maggio 2026).

⁴⁴ High Court of Uttarakhand, Mohd. Salim v State of Uttarakhand & others, 20 marzo 2017 <https://elaw.org/resource/salim-v-state-uttarakhand-writ-petition-pil-no126-2014-december-5-2016-and-march-20-2017> (ultimo accesso 15 maggio 2026); Colombia Constitutional Court, sentenza T-622/16, cit..

⁴⁵ Per l'Italia, si veda ad es. Senato della Repubblica, XIX legislatura, d.d.l. n. 1759, Disposizioni per il riconoscimento della soggettività giuridica del Lago di Garda e per la sua tutela ecosistemica, presentato il 13 gennaio 2026.

E' questo un quadro in divenire, con un dibattito in cui si inserisce la transizione digitale che apre nuovi scenari nel rapporto uomo-natura⁴⁶ e che definiscono le coordinate di fondo nell'ambito delle quali la strategia One Health deve trovare la propria fisionomia.

4. One Health tra equiordinazione e gerarchia degli interessi

Rispetto a queste traiettorie – che oscillano tra un nuovo umanesimo ecologico e l'ecologia profonda –, la strategia One Health sollecita la costruzione di categorie giuridiche in grado di tenere insieme vulnerabilità umana e integrità dei sistemi naturali.

Allo stato la sua concreta fisionomia è ancora in via di definizione⁴⁷. La sua astratta ragion d'essere è, come detto, l'intreccio tra sfide di salute pubblica, degradi ambientali, perdita di biodiversità e intensificarsi del rischio sanitario, in un mondo in continua trasformazione⁴⁸. La narrativa dominante pone l'accento sulla salute ambientale quale presupposto – il “contenitore” – delle altre forme di salute, umana e animale e descrive un approccio “di confine”, che resiste sia alla riduzione funzionalistica dell'ambiente a variabile sanitaria, sia alla decostruzione della soggettività umana: i sistemi naturali e le popolazioni umane e animali sono così visti come fundamentalmente interconnessi su un pianeta condiviso, in contrapposizione alle visioni riduzioniste che considerano la natura come mero strumento per la soddisfazione degli interessi umani⁴⁹.

Eppure, a ben guardare, la strategia rivela ad oggi elementi di vaghezza e di ambiguità. Un primo risiede nel pluralismo metodologico e valoriale che One Health incorpora nella sua intersectorialità: discipline diverse – dalla medicina alla veterinaria, dall'ecologia all'economia, dal diritto alla sociologia – portano con sé proprie matrici etiche ed epistemologiche, che generano dinamiche talora di reciproca incomprensione talora confliggenti e sollevano dubbi sulla stessa opportunità di una strategia unificante, con il rischio di appiattare saperi e specificità⁵⁰.

Da qui l'emersione di dilemmi e contraddizioni. Ci si chiede, ad esempio, se la biodiversità sia rilevante solo come “barriera”, in funzione dell'effetto di diluizione rispetto ai patogeni, oppure se vada riconosciuta nella sua dimensione di sistema complesso, dotato di un valore intrinseco⁵¹. Non mancano paradossi in cui il danneggiamento sistematico della biodiversità

⁴⁶ Al riguardo, sia consentito rinviare a F. Di Porto – E. Scotti, *La trasformazione digitale*, cit.

⁴⁷ S. Hinchliffe, *More than One World, More than One Health: Re-configuring Inter-species Health*, in *Social Science & Medicine*, 2015, 28; S. Craddock, *Practising One World: Politics, Policy and Regional One Health*, 2015, *ibid.*, 5.

⁴⁸ FAO, WOA, WHO, UNEP, *One Health Joint Plan of Action, (2022–2026)*, cit..

⁴⁹ FAO, UNEP, WHO, WOA, *One Health Joint Plan of Action (2022–2026)*, cit..

⁵⁰ A. Kamenshchikova et al. *One Health: Social Science Engagement Needed*, in *The Lancet Planetary Health*, 2019, 127.

⁵¹ IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), *Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services*, Bonn, 2019, <https://ict.ipbes.net/ipbes-ict->

sembra, in concreto, condurre a una maggiore protezione della salute umana rispetto a rischi generati dall'ambiente naturale: basti pensare, oltre al caso dei pesticidi, agli interventi di semplificazione degli habitat per il controllo dei vettori di malattia o alla gestione intensiva degli spazi verdi urbani per ridurre esposizioni allergeniche e timori legati alla “wildness” di alcune aree⁵².

In questo scenario, la domanda su quale “natura” sia in gioco – se semplice meccanismo di protezione o complesso sistema adattivo di interazioni fisiche e sensibili tra varie forme di vita, compreso l'uomo – e su quale relazione tra gli interessi sia presupposta – gerarchica o paritetica – assume un rilievo decisivo. Ne dipendono tanto le risposte di politica sanitaria quanto la definizione dei principi e dell'architettura giuridica e tecnologica della strategia One Health, tuttora in costruzione⁵³. La risposta a questa domanda è, in ultima analisi, ciò che distingue un uso “debole” di One Health – come retorica cooperativa al servizio di priorità antropocentriche – da un suo impiego “forte” come cornice di un ecodiritto orientato a un nuovo umanesimo, nel quale la protezione della persona passi attraverso la cura delle relazioni ecologiche che la rendono possibile.

La distanza tra dichiarazioni di principio e pratica applicativa è significativa. Sebbene la prospettiva della complessità sistemica e adattativa venga presentata come chiave del rapporto uomo-natura, molti studi segnalano che, nell'attuazione concreta, prevalgono ritorni al consueto antropocentrismo, fondato sulla supremazia dell'umano su ambiente e animali⁵⁴. Studi effettuati sui documenti generali di One Health, e in particolare quelli relativi alla resistenza antimicrobica – il campo dove l'approccio è stato più utilizzato – mostrano come il collegamento tra salute umana, animale e ambientale non sia paritetico, ma gerarchico, con la salute umana al vertice e le altre dimensioni trattate come rischi o risorse per il benessere dell'uomo⁵⁵.

5. Verso un nuovo umanesimo ecologico e tecnologico. L'essenzialità di una governance inclusiva.

Se, sul piano concettuale, One Health può essere considerata il prodotto dei progressi scientifici ed etici relativi ai sistemi naturali e alle specie non umane, la persistente matrice antropocentrica sembra limitarne le potenzialità trasformativa⁵⁶. Da più parti si chiede allora di cambiare approccio, adeguandolo alle tendenze del nostro tempo e al contesto di crisi ecologica, e di fare di One Health non tanto il vettore di un ecocentrismo integrale o di un post-umanesimo, quanto

[guide/data-and-knowledge-management/citations-of-ipbes-assessments/global-assessment](https://www.ipbes.org/global-assessment/) (ultimo accesso 15 maggio 2026).

⁵² B. Häslér, A. Tvarijonavičiute, S. Savic (a cura di) *Principles of One Health for a better planet*, cit..

⁵³ S. Hinchliffe, *More than One World, More than One Health*, cit.

⁵⁴ S. Craddock, *Practising One World*, cit.; A. Kamenshchikova et al., *One Health: Social Science Engagement Needed*, cit.

⁵⁵ WHO, *Global Action Plan on Antimicrobial Resistance*, 2015.

⁵⁶ S. Hinchliffe, *More than One World, More than One Health*, cit.

di un nuovo umanesimo non antropocentrico, che collochi l'umano – con la sua peculiarità e il suo bagaglio di valori – dentro la complessità ecosistemica⁵⁷ nella logica dei doveri di cura e di custodia, attraverso istituzioni, norme e tecnologie disegnate in senso relazionale.

In questa prospettiva, One Health potrebbe divenire fondamento per la costruzione di sistemi legali e di governance – anche nella loro componente digitale – che riconoscano le interconnessioni uomo-natura, superando strategie sanitarie fondate sul dominio della natura e del mondo animale, come emerge nelle pratiche di profilassi veterinaria, abbattimenti sanitari, test diagnostici, restrizioni alla movimentazione degli animali, tracciabilità dei prodotti⁵⁸. Qui la giurisprudenza pone una particolare attenzione nel riconoscere ampia discrezionalità tecnico-scientifica alle autorità sanitarie, sottoponendole tuttavia a un controllo rigoroso quanto a istruttoria, logicità, proporzionalità, graduazione delle misure, attendibilità dei test e bilanciamento tra salute pubblica, salute animale e interessi economici⁵⁹. Sullo sfondo, la Corte costituzionale ricostruisce le misure contro le malattie animali come espressione della profilassi internazionale e della tutela dell'ecosistema, legittimando un ruolo centrale dello Stato quando è necessario un coordinamento unitario, e conferma la prevalenza degli standard nazionali⁶⁰.

A fronte di questi delicati bilanciamenti, perché la strategia possa esprimere il proprio potenziale nella prospettiva delineata di un umanesimo ecologico, è essenziale che l'interdipendenza delle diverse dimensioni della salute, umana, animale e ambientale e la complessità di One Health si riflettano nei processi decisionali mediante metodi di coordinamento inclusivi e partecipativi, garantendo la rappresentanza di tutte le componenti istituzionali e sociali – comprese minoranze – e, attraverso le ONG, anche degli interessi dell'ambiente, degli animali e delle generazioni future⁶¹. E' essenziale che gli strumenti tecnologici che consentiranno l'intersezione dei dati e delle policy e che renderanno possibile pensare all'effettività della strategia One Health, siano costruiti su queste premesse ed orientati a questi fini.

Solo una governance trasversale e inclusiva, supportata dalle nuove tecnologie, può aiutare a sfruttare le opportunità di One Health e a promuovere il dialogo istituzionale e le soluzioni per una salute intergenerazionale⁶². In questa direzione, i principi di integrazione e di

⁵⁷ R. Wallace et al., *Clear-Cutting Disease Control: Capital-Led Deforestation, Public Health Austerity, and Vector-Borne Infection*, in *Critical Public Health*, 2015.

⁵⁸ FAO, WOA, WHO, UNEP, *One Health Joint Plan of Action 2022–2026*, cit.

⁵⁹ Così il Consiglio di Stato (ad es. Se. III, n. 2243/2024 e n. 5018/2024) in materia di profilassi veterinaria, richiede, per lo stamping-out, una motivazione analitica fondata su persistenza del focolaio, rischio di diffusione, percentuali di positività e condizioni dell'allevamento, e afferma che il principio di precauzione non legittima automaticamente la misura più estrema, imponendo un vero test di proporzionalità e la verifica di eventuali alternative in presenza di esiti diagnostici contraddittori. In questa prospettiva si valorizzano le relazioni tecniche dell'Istituto Zooprofilattico e dell'Istituto Superiore di Sanità e, nel contempo, si censurano le clausole regionali che prevedono abbattimenti collettivi irragionevoli sulla base della sola positività di un capo (Cons. Stato n. 10386/2024). Sono invece ritenute legittime – in presenza di necessità, urgenza e rischio sanitario elevato, specie a fronte di movimentazioni illecite – ordinanze che comportino revoca del codice allevamento e abbattimento senza indennizzo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2660/2025, infine, mostra il versante più rigoroso).

⁶⁰ Corte cost. nn. 12/2003, 173/2014, 227/2011.

⁶¹ H. Keune, *op. cit.*; E. Ostrom, *Governing the Commons*, cit.

⁶² FAO, WOA, WHO, UNEP, *One Health Joint Plan of Action 2022–2026*, cit.

partecipazione su scala ampia, sviluppati nel diritto ambientale, dovrebbero diventare metodo generale delle strategie sanitarie One Health, colmando una lacuna ancora evidente⁶³.

L'idea originaria di One Health, del resto, è quella di una strategia di collaborazione che, nella variabile geometria degli interessi coinvolti, consenta a competenze e organizzazioni diverse di completarsi a vicenda senza gerarchie precostituite e secondo relazioni non di subordinazione ma di integrazione reciproca e di coordinamento⁶⁴.

Ne discende l'esigenza di sviluppare un'etica comune e uno statuto giuridico comune, fondati sulla contaminazione delle basi giuridiche: integrazione dei principi ambientali di derivazione ecologica – resilienza, non regressione, integrità, proporzionalità ecologica – con quelli legati al valore della persona – dignità, diritti fondamentali⁶⁵ -. Coerentemente con il quadro valoriale, tali principi dovrebbero fungere da fondamenta della strategia One Health, orientandone tanto il disegno istituzionale quanto le pratiche attuative.

E ciò soprattutto nella prospettiva di una sempre maggiore penetrazione degli strumenti offerti dalla tecnologia, il cui design dovrà incorporare i comuni principi etici e giuridici. Si tratta di un passaggio essenziale: l'architettura tecnologica di One Health – infrastrutture dati, sistemi di intelligenza artificiale, modelli digitali dei sistemi socio-ecologici – non può infatti considerarsi un mero neutrale strumento, ma potrà contribuire, a seconda di come sarà orientata, a consolidare un controllo tecnocratico sul vivente, ovvero a rendere operativo un nuovo umanesimo ecologico, se costruita in modo trasparente, inclusivo e rispettoso dei limiti ecosistemici. In questa chiave, le proposte di “One Digital Health” evidenziano come la dimensione tecnica – dati, interoperabilità, algoritmi – sia inseparabile dalle scelte di governance e dai vincoli posti dai diritti fondamentali e dai principi ecologici.

L'applicazione trasversale dei paradigmi della sostenibilità suggerisce del resto di includere, nella strategia, l'intera filiera della patogenesi, muovendo da una considerazione integrata dei contesti socio-ecologici in cui le crisi sanitarie si innestano e da cui, spesso, originano. In questa chiave, si è proposto di parlare di Structural One Health, che includa il riferimento ai sistemi socio-ecologici e alle cause strutturali, politiche ed economiche che stanno alla base delle questioni sanitarie umane, animali e ambientali⁶⁶. Tornano qui concetti come decrescita, crescita verde, Stato stazionario, e si sottolinea il progressivo aumento dei costi – anche sanitari – oltre una certa soglia di crescita economica⁶⁷.

Di là da queste più radicali suggestioni è tuttavia evidente che l'attuale contesto politico e di crisi e il diritto ambientale, che ne costituisce il riflesso, non sembrano ancora in grado di fornire gli strumenti necessari per ricondurre l'economia entro i limiti del pianeta⁶⁸. L'innovazione

⁶³ J. Knox, *Report of the Special Rapporteur*, cit.

⁶⁴ FAO, WOH, WHO, UNEP, *One Health Joint Plan of Action 2022–2026*, cit.

⁶⁵ K. Bosselmann, *The Principle of Sustainability*, cit.; N. de Sadeleer, *Environmental Principles*, cit.

⁶⁶ R. Wallace et al., *Clear-Cutting Disease Control*, cit.

⁶⁷ H. Daly, *Beyond Growth*, cit.

⁶⁸ IPCC, *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report*, Cambridge University Press 2021; IPBES, *Global Assessment Report* cit.

tecnologica, se orientata alla sostenibilità, e se aperta all'analisi complessiva dei fattori rilevanti, potrà forse supportare questo percorso. Resta aperta la domanda se vi sia una disponibilità effettiva a ripensare l'attuale antropocentrismo e l'idea di prosperità legata alla crescita continua; e ad optare per una più forte tutela dell'ambiente in chiave non tanto ecocentrica ma di nuovo umanesimo che tenga fermo il valore della persona nel segno di una nuova alleanza con la natura⁶⁹.

È in questo scenario, di un nuovo umanesimo ecologico e tecnologico, che One Health deve trovare la propria fisionomia e superare le sue ambiguità legate, in fondo, al più generale dibattito sul rapporto uomo-natura. La sfida non è semplice e, in ultima analisi, è di natura politica.

⁶⁹ H. Jonas, *Il principio responsabilità*, cit.; Papa Francesco, *Laudato si*, cit.